

LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Ravenna, 30 settembre 2011

Dott. Matteo Gervasi:

Rischi, responsabilità ed incertezze a cui
l'impresa è esposta

Alcune definizioni presenti nel settore assicurativo:

Rischio:

la probabilità dell'accadimento dell'evento
negativo.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
prestata l'assicurazione.

Danno ambientale:

deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto di: suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, specie ed habitat naturali protetti.

Inquinamento:

ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali, acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo stabilimento dell'assicurato o durante operazioni di carico e scarico presso terzi.

Tipologie di inquinamento:



inquinamento accidentale

inquinamento graduale.

Per inquinamento accidentale intendiamo la rottura involontaria ed accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

Per inquinamento graduale intendiamo la “fuoriuscita graduale” di sostanze inquinanti.

Tra le prime analisi congiunte del mondo industriale con il mondo assicurativo, ricordiamo il “Verbale di intenti in tema di R.C. Inquinamento” tra la Confederazione Generale dell’Industria Italiana e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Roma novembre 1979.

RISVOLTI ECONOMICI DI RISCHI, RESPONSABILITA' ED

INCERTEZZE A CUI L'IMPRESA E' SOTTOPOSTA

Metodologie differenti per la gestione del rischio ambientale da parte delle varie nazioni.

La gestione del rischio ambientale avviene in modo differente nei diversi Stati: non è presente una metodologia univoca.

In alcune nazioni è presente il concetto di mutualità, tassando pertanto tutte le aziende che secondo determinati parametri soggiacciono a questo rischio.

In altre sono presenti leggi che impone la copertura assicurativa obbligatoria per determinati settori.

In altre ancora le aziende sono lasciate libere di contrarre o meno copertura assicurativa.

L'Italia, con l'eccezione dei rischi atomici regolati da codice civile che impongono l'obbligatorietà di legge della copertura assicurativa, ha intrapreso una strada intermedia tra quelle prima indicate: non è presente l'obbligatorietà di una polizza sulla responsabilità ambientale ma per svolgere alcune attività industriali (vedi smaltimento rifiuti e similari) è prevista la necessità di fornire una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia delle eventuali spese che la pubblica amministrazione dovesse sostenere a seguito di inquinamento.

La Responsabilità in capo all'Impresa

- nei confronti dei Terzi:

danni a persone, a cose e da interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

- nei confronti degli Azionisti:

perdita di profitto, perdita di immagine,

- nei confronti dei Lavoratori:

malattie professionali, infortuni sul lavoro,

Le Responsabilità Personali

Legale Rappresentante

Dirigenti

Responsabili Tecnici

Le Responsabilità in capo all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo

Organo Amministrativo:

Sceglie le informazioni ambientali da inserire in bilancio.

Organo di Controllo:

Accerta che siano stati esposti fatti/eventi/informazioni rilevanti.

Alcuni strumenti per coprire rischi ed incertezze



Fondi rischi

Polizze di assicurazione

La problematica risulta nel riportare in termini economici rischi ambientali presenti per l'impresa.

La copertura del rischio ambientale da parte delle imprese.

La copertura del rischio ha risvolti economici in momenti temporali differenti:

- a preventivo, nel costituire specifici fondi rischi ovvero contrarre polizze assicurative, il tutto per coprire eventuali danni a terzi a persone, cose o fermi di attività sempre di terzi o al proprio patrimonio;
- a consuntivo: es. spese di bonifica, immagine persa, franchigie assicurative.

L'assicurazione è pertanto uno strumento e non un obiettivo: si pone

all'interno di analisi di complesse dinamiche aziendali per la

TUTELA DELL'AZIENDA STESSA

Alcune tipologie di polizze assicurative.



Responsabilità Civile

Property

R.C. Ambientale

Incendio

Directors & Officers

Tutela Giudiziaria

Breve analisi delle polizze assicurative prima esposte

R.C. Ambientale.

La Polizza è operante sia per l'inquinamento improvviso ed accidentale che graduale entro i massimali previsti dalla polizza stessa.

Stabilimento aziendale: il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

E' costituita da due sezioni:

Sezione 1 - Responsabilità civile per danni a terzi (danni a cose, a persone e da interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi);

Sezione 2 - Spese di bonifica, messa in sicurezza e ripristino, all'interno ed all'esterno del sito assicurato.

E' presente anche la copertura delle spese di bonifica all'interno del sito assicurato in quanto l'attuale normativa ambientale, infatti, non effettua distinzioni fra interventi di bonifica all'interno ed all'esterno dello stabilimento.

SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INQUINAMENTO

Sinistro:

La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose trovatesi all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

I SINISTRI

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE
SPESE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI**

Sinistro:

L'evento che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica e Ripristino ai sensi di legge.

Oggetto dell'Assicurazione

La Società rimborserà all'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza, le spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d'emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino, in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio ed in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società durante il Periodo di assicurazione.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d'emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino del suolo e sottosuolo sul quale insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato nel frontespizio di polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

La Società, a seguito di un Sinistro, rimborserà all'Assicurato, sempre nei limiti del Massimale, anche le spese documentate e da questi effettivamente sostenute per:

- a) analisi, monitoraggi;
- b) attività di caratterizzazione e progettazione.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

La Società ha facoltà, ma non obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Datazione dell'evento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire l'esatta data del Sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato una quota delle spese complessivamente sostenute proporzionale al rapporto fra gli anni di copertura assicurativa con la Società in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza.

Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificano per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Caratteristiche importanti:

- la clausola che regola gli obblighi di cooperazione in caso di sinistro: infatti l'Assicurato ha la possibilità di richiedere la consulenza della Compagnia prima di nominare sia l'impresa incaricata della bonifica che il progettista ed il direttore lavori.
- la possibilità di concedere anticipi sulle spese sostenute in caso di sinistro.
- le spese di decontaminazione dei beni mobili e immobili dell'assicurato .

Estensione possibile a Operazioni di Carico e Scarico presso terzi.

Malattie Professionali

Forma patologica causata dalla protratta
applicazione ad attività lavorativa.

E' effetto di una azione lesiva cronologicamente
protratta e diluita nel tempo.

Infortunati sul lavoro

Evento accidentale avvenuto in occasione di lavoro per causa violenta da cui sia derivata la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità temporanea.

Directors & Officers

Sintesi della polizza D & O:

Assicurati: Membri passati e presenti di CdA, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato di controllo di gestione.

Oggetto dell'assicurazione: Perdite pecuniarie subite da Terzi (tra cui anche la Società stessa-azione sociale di responsabilità-) derivanti da un atto illecito colposo commesso dall'Assicurato nell'esercizio delle proprie mansioni.

PROPERTY

Polizza Incendio

L'assicurazione contro gli incendi ha lo scopo di
indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose
mobili o immobili.



Danni Materiali

Spese demolizione e sgombero

Danni Immateriali



Loss of profit

Indennità Percentuale

Diaria interruzione e sospensione attività

Tutela Legale

L'assicuratore si impegna a sostenere le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altro tipo, occorrenti all'assicurato in sede giudiziale, in qualsiasi tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale.

**RISVOLTI ECONOMICI DI RISCHI,
RESPONSABILITA' ED
INCERTEZZE A CUI L'IMPRESA E' SOTTOPOSTA**



**IDENTIFICARE
QUANTIFICARE
COPERTURE**